

ASSOCIAZIONE

“Associazione Culturale Chimicare”

STATUTO SOCIALE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e al decreto legislativo 460/1997, l'Associazione Culturale denominata: **“Associazione Culturale Chimicare”**.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Corneliano d'Alba (CN), Via Cavour 15.

ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è senza finalità di lucro, aconfessionale, apartitica e ispirata a criteri di democrazia interna. Essa si propone di favorire la diffusione della cultura chimica in generale, ed in particolare della cultura chimica di base in Italia in ambito non specialistico.

L'Associazione intende:

- migliorare e tutelare l'immagine e la percezione della scienza e della tecnologia chimica, nonché della figura del chimico, in tutti gli ambiti;
- migliorare la qualità della comunicazione e della divulgazione scientifica, ed in particolare della chimica, secondo i valori primari dell'accessibilità comunicativa e della correttezza scientifico-formale funzionale al target di destinazione;
- favorire la riflessione, l'approfondimento e la ricerca nell'ambito di tematiche inerenti la comunicazione scientifica ed in particolare la divulgazione della chimica, internamente alla comunità scientifica e, più in generale, nell'ambito di tutti i soggetti coinvolti;
- favorire e rafforzare la conoscenza reciproca e la cooperazione fra i diversi soggetti operanti nei contesti della comunicazione, della divulgazione, della ricerca, della promozione, della formazione, della produzione, del controllo, dei servizi in tutti gli ambiti di pertinenza

dell'Associazione, onde sostenere un'integrazione delle discipline scientifiche nell'ambito tecnico e scientifico, ed in modo particolare della chimica;

- valorizzare il ruolo del chimico, negli ambiti di pertinenza dell'Associazione, anche qualora agisca in qualità di semplice persona fisica, promuovendo la propria integrazione nell'ambito di una progettualità condivisa con Associazioni, Enti, Istituzioni e Società.

L'Associazione intende realizzare i propri scopi attraverso:

- implementazione delle linee guida, programmatiche ed etiche, riportate sul sito web Chimicare, all'URL www.chimicare.org;

- ideazione, organizzazione e gestione "in proprio" o in condivisa con altri Enti pubblici e/o privati (associazioni, società, istituzioni, ecc) o persone fisiche di iniziative telematiche;

- redazione, supervisione e supporto per la pubblicazione di contenuti scientifici con finalità divulgative su supporto telematico, cartaceo, audio-visivo o altro;

- attività di formazione e didattica nell'ambito scientifico ed in particolare della chimica e delle discipline affini;

- attività di divulgazione e comunicazione scientifica, in particolare della chimica e di discipline affini, operata a mezzo telematico, cartaceo, audio-visivo, con l'organizzazione di eventi ed interventi sul campo;

- attività di promozione, patrocinio, sponsorizzazione e sostegno, di iniziative in linea con gli scopi dell'Associazione, siano esse ideate ed organizzate dall'Associazione che da altri soggetti;

- trasmissione agli associati di conoscenze nel campo della chimica, al fine di garantire l'acquisizione di competenze a tutto tondo negli ambiti di pertinenza dell'Associazione;

- erogazione di premi e borse di studio per attività in linea con gli scopi dell'Associazione.

L'Associazione potrà inoltre organizzare, per la migliore realizzazione degli scopi sociali e a fini di autofinanziamento, attività commerciali a carattere secondario connesse alle attività

istituzionali e gestire a vario titolo strutture e impianti di varia natura curando eventualmente la somministrazione di alimenti e bevande. L'Associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi degli Enti cui deliberasse di aderire. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a meno che tale possibilità sia imposta dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

ART. 4 - SOCI

L'Associazione concede la qualifica di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa e accettano lo Statuto sociale, portando con continuità il loro contributo. I Soci hanno poteri e responsabilità sociali precisate da apposito regolamento, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. I Soci sono in numero indeterminato e se maggiorenni hanno il diritto di voto per approvare o modificare Statuto e regolamenti, per approvare bilanci e rendiconti e per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di candidarsi alle cariche sociali, e ha diritto ad un voto. L'eleggibilità nel ruolo di Presidente è aperta a tutti gli associati, purché in possesso dell'Abilitazione alla Professione del Chimico con regolare iscrizione al rispettivo Ordine Professionale dei Dottori Chimici, lista A (D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, che integra e modifica il precedente R.D. 1 marzo 1928 n. 842).

E' esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo ed all'atto sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno sociale.

I Soci, senza pregiudizio di diritti, si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) Onorari: sono persone fisiche, Società, Istituzioni ed altri Enti che si sono distinti per ragioni di merito, su disposizione di almeno 2 membri fondatori e/o del Consiglio Direttivo. L'iscrizione come Socio Onorario non comporta il versamento di una quota di iscrizione ma dà il diritto all'Associazione di citare tale iscritto nelle sue referenze e comunicati;

c) Sostenitori: sono persone fisiche, Società, Istituzioni ed altri Enti che rilasciano all'Associazione un contributo liberale;

d) Ordinari: sono coloro che, condividendone gli scopi, partecipano alla vita associativa e alle varie iniziative, sostenendo con il loro impegno le attività dell'Associazione.

La distinzione in categorie ha unicamente carattere organizzativo: tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle attività sociali su un piano di parità, e i Soci maggiorenni hanno diritto di votare e di essere votati nell'ambito dell'Associazione.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti e di Associazioni, da lasciti, donazioni e atti di liberalità e dai proventi delle varie attività culturali e connesse, nonché dalle gestioni accessorie eventualmente organizzate dall'Associazione stessa e da altre entrate compatibili con i fini sociali. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.

ART. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a) fare richiesta alla segreteria dell'Associazione compilando l'apposito modulo;
- b) accettare le norme del presente Statuto;
- c) versare la quota associativa.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile.

In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno

essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori.

ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I Soci hanno il dovere di difendere nel campo associativo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate da Enti e Organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata. Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun Socio, e ciascun Socio ha diritto ad un voto.

ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
- b) per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce comprovato ostacolo al buon andamento del Sodalizio.

A carico dei Soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni, o comunque entro i termini previsti dalle normative di legge vigenti. La mancata presentazione delle difese nei termini previsti non impedisce la decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 9 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre.

ART. 10 - ORGANI

Gli organi direttivi e tecnici dell'Associazione sono:

- a) Assemblea generale dei Soci;

- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente.

ART. 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

ART. 12 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso, e per essi sussiste il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, c.c. Non è ammessa la partecipazione all'assemblea per delega.

ART. 13 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci:

- a) delibera nei limiti dello Statuto sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione del Sodalizio;
- b) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo entro il mese di aprile;
- c) elegge il Consiglio Direttivo;
- d) delibera in sede straordinaria sulle modifiche dello Statuto;
- e) approva e modifica i regolamenti.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea, compresi i bilanci approvati, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni Socio ha diritto di chiedere copia delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità del Consiglio Direttivo, i componenti di quest'ultimo non hanno diritto di voto (art. 21 C. C.).

ART. 14 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria

deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci che proporranno l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve avvenire con apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione, indicando l'ordine del giorno.

ART. 15 - VALIDITA' ASSEMBLEARE

Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

ART. 16 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le eventuali modifiche dello Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per modificare lo Statuto sociale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e fissa gli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta per il conseguimento dei fini sociali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili sono gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio. Si riunisce periodicamente almeno quattro volte l'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo richieda espressamente. I suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:

- a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- d) predispose, entro 90 giorni dalla chiusura dell'anno sociale, il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
- e) stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente a seconda delle esigenze sociali, dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie dell'ente;
- f) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali;
- g) convoca l'Assemblea ordinaria e le eventuali Assemblee straordinarie;
- h) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.

ART. 19 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio, mantiene i contatti con Enti e Organismi ai quali l'Associazione aderisce e gli altri soggetti, pubblici e privati. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

ART. 20 - RESPONSABILITA'

Il Consiglio Direttivo risponde solidalmente del buon andamento dell'Associazione sia sul

piano morale che su quello finanziario, secondo le vigenti normative di legge.

ART. 21 - REVISORI DEI CONTI

Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate dai Revisori dei Conti, eletti in numero di uno o di tre dall'Assemblea ogni quattro anni. Esplicano il mandato loro affidato in conformità delle attribuzioni dei Sindaci in genere, secondo le leggi vigenti. Qualora ravvisino irregolarità, devono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, i Revisori convocheranno l'Assemblea per le dovute comunicazioni. La nomina dei Revisori è eventuale e la decisione in merito è rimessa all'Assemblea, che ne valuta l'opportunità.

ART. 22 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 23 - SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori disciplinati da specifici Regolamenti che faranno parte integrante del presente Atto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora ciò si renda opportuno per meglio conseguire gli scopi sociali.

ART.24 - COMITATI TECNICI E SCIENTIFICI

Il Consiglio Direttivo potrà nominare Comitati tecnici e scientifici in materie di interesse sociale. Il numero e la composizione di tali Comitati sono rimessi ad autonoma decisione del Consiglio Direttivo (su mandato dell'Assemblea Sociale), che sceglierà le persone più adatte per titoli ed esperienza. Tali Comitati svolgeranno attività a carattere consultivo, assistendo gli organi sociali nello svolgimento delle attività loro attribuite.

ART. 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra i Soci, e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, saranno

sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura, ed il loro giudizio sarà inappellabile.

ART. 26 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno i quattro quinti dei Soci e comunque secondo le norme del Codice Civile. Le eventuali attività risultanti al momento dello scioglimento saranno devolute a un ente con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 662/1996.

ART. 27 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto specificamente dallo Statuto, valgono le norme degli Enti ed Organismi di appartenenza, le disposizioni del Codice Civile e di leggi speciali.